

(N. 1528-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TARTUFOLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del commercio con l'Estero

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1956

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1956

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

ONOREVOLI SENATORI. — Se la consuetudine non rendesse necessario l'accompagnamento di una relazione atta ad esprimere il pensiero della Commissione legislativa cui fu affidato l'esame preventivo di un disegno di legge, ritengo che sia i colleghi di Commissione che mi affidarono il compito di relazionare sul disegno di legge 1528, sia i colleghi dell'Aula, converrebbero con me circa la sufficienza della relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge per la « Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ».

È indubbio infatti che la relazione, esauriente e sintetica nello stesso tempo, illustra esattamente i termini del problema, le dimensioni di esso, le finalità che ne vengono espresse, e fornisce ogni elemento necessario e sufficiente alla valutazione obiettiva e completa delle disposizioni in esame.

In omaggio peraltro alla prassi, adempio alle mie funzioni di relatore per conto e mandato della 9<sup>a</sup> Commissione, che unanimemente ha espresso il suo parere per l'approvazione del disegno di legge n. 1528.

Il decreto-legge di cui trattasi viene a dare chiarezza ed a fissare opportuna apertura e mobilità ai problemi del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri nel nostro Paese, adempiendo, fra l'altro, alla brillante funzione di abrogare ben 44 precedenti provvedimenti legislativi; così come è annunciato essere prevedibile che i decreti ministeriali di applicazione, che sono la conseguenza del decreto-legge sotto conversione, comporteranno la abrogazione di altri 63 decreti ministeriali: una massa rilevante cioè di norme, di fronte alle quali l'interessato finiva con il perdere ogni visione esatta dei problemi che venivano regolamentati con la conseguenza che errori di interpretazione, contraddizioni in essere, complicazioni procedurali erano l'inevitabile conseguenza di un affannoso succedersi e sommarsi di disposizioni che di mano in mano erano state espresse per fronteggiare emergenze ed interferire nella delicata materia in campo monetario.

Inoltre il decreto-legge, che l'attuale disegno di legge deve convertire in legge, costi-

tuisce un allineamento del mercato dei biglietti di Stato e di banca esteri, alla maggiore scorrevolezza dei reciproci pagamenti, che è in assoluta emergenza e che sottolinea sempre di più la sua opportunità nell'interesse degli scambi, della utilizzazione dei servizi, della speditezza di ogni procedura in materia valutaria.

Il cittadino esperto tirerà un sospiro di sollievo conoscendo le facilitazioni che deriveranno dalle norme ora in atto, ed il cittadino non esperto sarà tranquillizzato potendo riferirsi a norme chiare, a disposizioni di facile conoscenza e quindi a precisazioni inequivocche, facenti parte di un unico provvedimento.

Il disagio molte volte manifestatosi nel passato, perfino nel campo degli studiosi e dei tecnici, nella ricerca e nel tentativo di identificare esattamente i confini tra il lecito e l'illecito, viene a cessare, con evidente sgravio di ogni conseguenza dannosa e con il superamento di indubbi e diffusi imbarazzi. Cessa inoltre, in gran parte, il regime dei controlli, fra l'altro molte volte costosi per l'interessato, i quali rispondevano ad esigenze più di principio che di sostanziale utilità, onde la loro superfluità viene a cessare con la loro sparizione.

Il decreto-legge che viene a Voi presentato per la conversione è uno strumento semplice ed elastico, congegnato in forma idonea per essere adottato non soltanto nelle situazioni verificatesi e manifestatesi al presente in materia di pagamenti, ma anche nei confronti di quelle che potranno presentarsi in seguito, nella marcia ormai divenuta costante e progressiva verso forme sempre più libere e sempre più facilitate.

Ma vogliamo aggiungere anche, fin dall'inizio di questa rapida relazione, che le norme che i vari Ministeri interessati andranno ad emettere per l'applicazione pratica del provvedimento di cui parliamo e che dovranno essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, quando si riferiscano alla generalità dei casi, è sperabile non vengano per ... eccesso di zelo e per esuberanza di esplicazioni, a confondere di nuovo la materia, mentre le disposizioni del decreto-legge sono di una assoluta chiarezza, effettivamente lodevole, che, se non turbate, sono già di per sè stesse esaurienti ad ogni scopo.

Abbiamo detto che il decreto-legge ora sotto conversione, si è ispirato agli indirizzi prevalenti in campo internazionale, per la istituzione di mercati liberi dei biglietti di Stato e di banca esteri, ma è anche da sottolineare il fatto che tale provvidenza coincide con l'accentuarsi del grandioso fenomeno dell'afflusso di turisti stranieri in Italia, i quali saranno i primi a felicitarsi ed a godere del beneficio del provvedimento, sottraendosi a tutte le procedure che si rendevano in precedenza necessarie, agevolando quindi la loro attività di richiesta di servizi, di acquisto di beni di consumo e di oggetti e cose di ogni specie.

Le norme legislative preesistenti che ora vengono abrogate, vietavano agli albergatori, agli artigiani, ai negozianti, ad ogni operatore economico che fornisse servizi o merci o prodotti, di accettare valuta estera dallo straniero, e solo banche o uffici di cambio autorizzati potevano ricevere la valuta straniera e fornire in cambio lire italiane. Quello che quindi avveniva in precedenza in via occulta ed in sostanziale frode alle disposizioni in vigore, dei piccoli sotterfugi o di evasioni più o meno sistematiche per sottrarsi alle disposizioni vigenti, oggi viene legalizzato, facilitando l'affluire di notevole massa di valuta estera verso determinati pagamenti che in precedenza lo Stato doveva fronteggiare mediante esborso di divisa estera, prelevata dal mercato ufficiale dei conti valutari.

Riassumendo quindi, la materia del decreto-legge che viene ad essere regolata da esso, è costituita come segue:

a) che i residenti, e cioè i cittadini italiani, che siano creditori verso non residenti per cessioni di beni d'uso o prestazioni di servizio ai non residenti, possono ricevere biglietti di Stato e di banca esteri come corrispettivo di tali avvenute cessioni o prestazioni, relativamente ai bisogni inerenti al soggiorno dei non residenti in Italia;

b) la Banca d'Italia e le banche agenti o aggregate, sono autorizzate ad acquistare i biglietti di cui sopra sia dai non residenti temporaneamente in Italia per scopi di turismo o simili, sia dai residenti che abbiano ricevuto le banconote stesse in corrispettivo di prestazioni effettuate in Italia, oppure a titolo gratuito;

c) le banche stesse possono inoltre cedere a loro volta i biglietti e ai residenti ed ai non residenti: *i residenti* a titolo di assegnazione di valuta per viaggi all'estero a scopo di turismo, affari, studi o cure nonchè per pagamenti di autorizzate partecipazioni all'estero o per altre operazioni eventualmente autorizzate dai competenti Ministeri;

*i non residenti* possono ricevere il corrispettivo di somma ad essi dovuta a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia, oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali stessi, oltre gli stessi limiti stabiliti dalle vigenti leggi su capitali esteri.

Come vedesi una latitudine preziosa, una funzionalità agevole e confacente a rappresentare un impulso ed un attivismo maggiore in settori così importanti per la nostra bilancia dei pagamenti, in piena adesione all'incremento costante di settori preziosi della economia nazionale.

Il decreto di cui trattasi consta di 17 articoli. La lettura attenta degli articoli stessi escluderebbe senz'altro la necessità di una sia pur modesta e sintetica illustrazione, ma non vogliamo farci accusare di eccessivo... risparmio di esposizione, se non altro per il fatto che nelle relazioni che ho avuto il mandato di fare in Aula su leggi o bilanci, devesi confessare da parte mia che non vi è mai stata scarsità di parole per l'ampiezza e lo sviluppo usato nelle singole trattazioni. E il peccato è recidivo!

Diremo dunque:

*L'articolo 1* definisce i soggetti del provvedimento, ne configura la posizione giuridica, li indica inequivocabilmente nella individuazione ineccepibile e sicura, così come definisce in termini inequivocabili che cosa debba intendersi per valuta estera, elencando le possibilità di equivoci per interpretazione, sempre suscettibile di errori quando la materia si presta ad essere discussa più o meno nettamente.

*L'articolo 2* interviene opportunamente a fissare limiti nell'esercizio delle nuove possibilità concesse dal decreto, nel senso che viene ad impedire che possano compiersi atti idonei a produrre obbligazioni con l'estero dalle quali possa scaturire un impegno di carattere valutario, sfuggendo ad autorizzazioni ministeriali che restano invece prescritte e do-

vute. Ma con tale articolo non si vuole peraltro impedire che lo scambio commerciale con l'estero possa avere luogo, poichè si richiedono soltanto le condizioni del rilascio della autorizzazione ministeriale, la quale deve esprimersi per la importazione o la esportazione del caso. Tali autorizzazioni operano secondo la prassi vigente nelle varie forme correlative alle merci liberalizzate o meno, dando luogo nel secondo caso alle singole licenze ministeriali.

Le altre norme fissate dall'articolo con obbligo di denuncia o altro, il rispetto di modalità che saranno fissate dal Ministro per il commercio con l'estero, sono ben logiche per la esigenza di non far mancare in questo campo delicatissimo le necessarie operanti discipline.

*L'articolo 3* si riferisce alla autorizzazione che il decreto determina per il pagamento di servizi o prestazioni in valuta estera da parte del residente verso il non residente.

*L'articolo 4* è sostanziale appendice ai due articoli precedenti.

*L'articolo 5* chiarisce e coordina le norme vigenti sulle partecipazioni italiane all'estero, sopprimendo tutti gli onerosi controlli che rappresentavano bardature, fra l'altro insufficienti o inutili ai fini della tutela del monopolio dei cambi.

*L'articolo 6* conferma norme in atto così come l'articolo 7 raggruppa e sintetizza le norme già esistenti sul monopolio dei cambi.

*L'articolo 8* stabilisce le modalità di utilizzo delle valute estere di cui si è venuti legittimamente in possesso attraverso prestazioni e servizi e indica le modalità per le offerte di cessione.

*L'articolo 9* formula e precisa la dinamica di questi servizi da parte delle banche autorizzate a compierli.

*Gli articoli 10 e 11* completano le discipline atte a regolare la istituzione del mercato libero dei biglietti; onde l'articolo 9 statuisce per la offerta e l'articolo 10 per la richiesta, con esemplificazioni chiarissime che dovrebbero eliminare ogni equivoca interpretazione.

*L'articolo 12* innova determinando che le quotazioni relative ai cambi siano inserite nei listini ufficiali di borsa, onde la conoscenza del pubblico sia larga ed immediata.

*L'articolo 13* configura le funzioni relative alle autorizzazioni ministeriali stabilendo i concerti necessari ed i compiti di ciascun organismo; così come statuisce il dovere di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti amministrativi emanati dai Ministeri del caso.

*L'articolo 14* delimita e rende necessaria la applicazione delle norme del decreto.

*L'articolo 15* fa richiamo alla materia legislativa che tratta delle sanzioni a chiunque operi in deroga alle disposizioni di legge.

*L'articolo 16* infine dà la consolante elencazione delle 44 leggi e decreti che vengono abrogati

Ritenendo di avere fatto opera, soltanto in parte aggiuntiva od esplicativa, della relazione ministeriale che accompagnò il disegno di legge come già detto in premessa, ma ritenendo nel contempo che la materia sia davvero esaurientemente chiarita, di particolare evidenza ed opportuna, invitiamo i colleghi a dare il loro voto favorevole al disegno di legge.

TARTUFOLI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956, n. 137.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme valutarie e di istituire un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA

## Art. 1.

Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:

1) le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;

2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;

3) le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;

4) le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;

5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonchè i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

## Art. 2.

Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonchè i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

## Art. 3.

I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia.

I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato e di banca esteri o assegni in moneta estera.

## Art. 4.

I residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformità del disposto degli articoli 2 e 3.

## Art. 5.

Ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonchè titoli azionari e obbligazioni emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I residenti che assumono partecipazioni in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero può essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

## Art. 6.

Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

L'esportazione dei titoli di credito menzionati al precedente comma, nonché dei biglietti di Stato e di banca italiani, può effettuarsi in base ad autorizzazioni ministeriali.

## Art. 7.

Le cessioni, gli acquisti ed ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere menzionate al secondo comma dell'articolo 1, i crediti di cui al secondo comma dell'articolo 2 nonché le quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica ed i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, non possono essere effettuati nel territorio della Repubblica se non in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, con la Banca d'Italia o con aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, oppure secondo le altre modalità stabilite nelle autorizzazioni ministeriali.

## Art. 8.

I residenti hanno l'obbligo di offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, le valute estere determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'offerta in cessione ha luogo con le modalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro oppure, quando le valute estere siano quelle determinate ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, con le modalità stabilite dal decreto-legge stesso.

Possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'offerta in cessione con autorizzazioni ministeriali.

## Art. 9.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base ad autorizzazioni ministeriali, acquistare i biglietti di Stato e di banca esteri determinati nelle autorizzazioni stesse:

- a) da non residenti che siano temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno;
- b) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 oppure a titolo gratuito;
- c) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti in base ad autorizzazioni ministeriali.

## Art. 10.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base alle autorizzazioni di cui al precedente articolo 9, cedere i biglietti acquistati ai sensi dell'articolo stesso:

a) ai residenti che si recano all'estero per scopi di turismo, affari, studio o cura, con l'osservanza, per quanto riguarda la cessione dei biglietti, delle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

b) ai residenti per l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e per l'acquisto di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, autorizzati ai sensi del primo comma dell'articolo 5;

c) a non residenti in corrispettivo di somme dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre ai limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43;

d) ai residenti per il pagamento di debiti derivanti da altre operazioni effettuate in base ad autorizzazioni ministeriali.

## Art. 11.

Le banche menzionate all'articolo 9 sono altresì autorizzate a negoziare i biglietti determinati ai sensi dell'articolo stesso fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi e con le banche dell'estero, sia direttamente sia con l'intermediazione degli Agenti di cambio che operano presso le Borse valori della Repubblica.

## Art. 12.

Fermo il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, i corsi nascenti dalle contrattazioni in valute estere, effettuate nelle Borse valori della Repubblica in conformità del presente decreto-legge, sono accertati e vengono iscritti nei listini compilati in conformità delle leggi che disciplinano le Borse Valori stesse.

## Art. 13.

Le autorizzazioni ministeriali previste dal presente decreto-legge sono accordate:

a) dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero quando si tratti di emissione all'estero di prestiti obbligazionari, di assegnazioni di valuta per i fabbisogni della pubblica Amministrazione, di finanziamenti esteri in Italia, nonchè quando si tratti di decreti ministeriali concernenti l'esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani;

b) dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro quando si tratti di partecipazioni estere in Italia, nonchè delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 del presente decreto-legge;

c) dal Ministro per il tesoro quando si tratti di assegnazione di valuta per l'espletamento all'estero delle funzioni dei dipendenti della pubblica Amministrazione;

d) dal Ministro per il commercio con l'estero in tutti gli altri casi.

Ai fini dell'emanazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto-legge, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il commercio con l'estero, secondo le competenze previste dal comma precedente, possono concedere deleghe all'Ufficio italiano di cambi e alla Banca d'Italia. È applicabile il quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

I suddetti Ministeri danno notizia dei provvedimenti emanati per delega dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla Banca d'Italia mediante comunicazione inserita nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 14.

Alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità del presente decreto-legge.

#### Art. 15.

Salva l'applicazione delle norme penali, a coloro che effettuano operazioni in violazione del presente decreto-legge si applicano le sanzioni determinate con decreto del Ministro per il tesoro di cui al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

#### Art. 16.

Sono o rimangono abrogati:

- R. D. 11 settembre 1919, n. 1674;
- R. D. L. 24 novembre 1921, n. 1835;
- R. D. L. 29 agosto 1925, n. 1508;
- R. D. 10 dicembre 1925, n. 2162;
- R. D. 10 giugno 1926, n. 942;
- R. D. 5 gennaio 1928, n. 1;
- R. D. L. 29 settembre 1931, n. 1207;
- Legge 11 gennaio 1932, n. 18;
- R. D. L. 21 dicembre 1931, n. 1680;
- R. D. L. 22 marzo 1933, n. 176;
- R. D. L. 8 dicembre 1934, n. 1942;
- R. D. L. 8 dicembre 1934, n. 1943;
- R. D. L. 17 gennaio 1935, n. 1;
- Legge 13 giugno 1935, n. 1296;

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R. D. L. 20 giugno 1935, n. 2573;  
R. D. L. 28 agosto 1935, n. 1614;  
R. D. L. 23 settembre 1935, n. 1685;  
Legge 6 gennaio 1936, n. 102;  
Legge 9 gennaio 1936, n. 103;  
R. D. L. 10 febbraio 1936, n. 314;  
R. D. L. 20 marzo 1936, n. 410;  
Legge 4 giugno 1936, n. 1268;  
R. D. L. 24 luglio 1936, n. 1453;  
R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1631;  
R. D. L. 28 dicembre 1936, n. 2197;  
Legge 4 gennaio 1937, n. 16;  
R. D. L. 11 gennaio 1937, n. 1;  
Legge 8 aprile 1937, n. 534;  
Legge 7 giugno 1937, n. 988;  
Legge 30 dicembre 1938, n. 2081;  
Legge 15 maggio 1939, n. 764;  
Legge 27 novembre 1939, n. 1890;  
R. D. L. 19 marzo 1942, n. 355;  
Legge 24 luglio 1942, n. 1083;  
R. D. L. 24 luglio 1942, n. 807;  
D. L. Lgt. 4 gennaio 1946, n. 2;  
D. L. Lgt. 28 gennaio 1946, n. 9;  
D. L. Lgt. 26 marzo 1946, n. 139;  
D.L.C.P.S. 1° agosto 1947, n. 693;  
D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1347;  
D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1617;  
D. L. 19 settembre 1949, n. 632;  
Legge 4 novembre 1949, n. 830;  
Legge 4 novembre 1949, n. 828.

nonchè ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto-legge o sia con esse incompatibile.

## Art. 17.

Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta Ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1956.

GRONCHI

SEGNI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.